



# Comune di Rometta

Provincia di Messina

Ordinanza n. 24

del 14 /07/2014

## IL SINDACO

**Premesso** che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, parchi, zone verdi, ecc....) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza ed in particolare per i bambini, per i non vedenti, per gli anziani, per i diversamente abili, oltre a provocare un notevole degrado per la città;

**Preso atto** inoltre delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi di cani in tali zone della città e ciò anche in considerazione del caldo estivo;

**ritenuto** opportuno intervenire obbligando che i proprietari dei cani e/o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite attrezzature idonee alla raccolta delle deiezioni canine, onde poterle rimuovere non appena prodotti;

**Ritenuto** opportuno adottare un provvedimento a tutela del decoro dell'area urbana, dell'igiene e della salute pubblica che, in conseguenza di quanto sopra, vengono ad essere compromesse;

**VISTE** le leggi vigenti in materia;

**VISTA** la Legge 142/90, siccome tuttora vigente per l'effetto dell'intervenuto recepimento effettuato con la L.R.S. 48/91 e s.m.;

**Con i poteri conferiti dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;**

### ORDINA

1. I proprietari e/o conduttori dei cani negli spazi pubblici di questo Comune e più precisamente: lungo le strade, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, gli accessi alle civiche abitazioni ed ai pubblici uffici, le aiuole, le aree dei giardini e dei parchi pubblici e relative pertinenze, ecc..., hanno l'obbligo di dotarsi di apposita attrezzatura per l'immediata rimozione degli escrementi prodotti dagli animali;
2. Gli stessi proprietari e/o conduttori hanno l'obbligo di rimuovere immediatamente le deiezioni canine depositate dagli animali, che dovranno essere smaltite negli appositi contenitori ed in assenza degli stessi nei contenitori (cassonetti o cestini) dei rifiuti solidi urbani.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

### AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato perseguibile penalmente, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative sotto specificate:

- da € 50,00 a € 150,00 per chi conduce un cane, nei luoghi indicati al superiore punto "1" senza avere con se l'occorrente per rimuovere le deiezioni;
- da € 100,00 a € 450,00 per chi non rimuove immediatamente le deiezioni depositate dal proprio animale o ne è momentaneamente incaricato della sua custodia.
- E' ammesso il pagamento in misura ridotta con le modalità di cui all'art.16 della legge n.689/81.

### DISPONE

1. Che all'accertamento delle infrazioni concorrano tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Che copia della presente venga trasmessa al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Rometta e copia venga pubblicata all'albo Pretorio sul sito WEB di questo Comune.

L'Amministrazione Comunale confida nella fattiva collaborazione di ogni cittadino affinché sia parte attiva e concorra al rispetto della presente ordinanza.

IL SINDACO  
(Avv. Nicola MERLINO)